

Il Temporary manager

Aspetti previdenziali e assicurativi
conseguenti alle diverse tipologie contrattuali

A cura di: Dott.ssa Michela Carbellin Fanton





Rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato

Lavoratore subordinato: *E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.)*

Regime previdenziale – INPS

Il sistema di previdenza dei lavoratori dipendenti iscritti nel regime generale dell'INPS è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato, per la maggior parte delle categorie, alla reale retribuzione e, per determinate categorie, su retribuzioni convenzionali.

I contributi sono a carico sia dell'azienda che dei lavoratori, il prelievo dei contributi a carico lavoratori avviene direttamente dalla busta paga. Il datore di lavoro deve presentare la denuncia delle retribuzioni e dei contributi versati con modello DM10 entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione. Entro la stessa data vanno pagati i contributi tramite il modello F24.

MINIMALE IMPONIBILE



La retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore ad un valore minimo di retribuzione giornaliera indicizzato annualmente (per il 2010 € 43,79 – € 121,15 per i Dirigenti), riparametrato per i part time. Ai fini dell'accredito dell'anzianità contributiva la legge stabilisce un limite di retribuzione settimanale (€ 184,39 per il 2010). Qualora vengano versati contributi su un importo inferiore al limite di retribuzione settimanale, al lavoratore viene accreditato un periodo di contribuzione proporzionalmente ridotto.

MASSIMALE IMPONIBILE

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, il contributo I.v.s., compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% (ex art. 3-ter D.L. n. 384/1992), è dovuto solo sulla retribuzione non eccedente il massimale annuo, mentre i restanti contributi sono dovuti sull'intero imponibile. Tale massimale per il 2010 è pari a € 92.147,00 annui. È previsto che il tetto sia adeguato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo, calcolati dall'ISTAT.

Dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 181/1997, previsto per i dirigenti di aziende industriali.

Misura dei contributi

L'aliquota di contribuzione da applicare alla retribuzione imponibile è composta da una serie di voci specifiche e differenziate a seconda della dimensione aziendale e della gestione previdenziale di inquadramento.

Industria con più di 15 e fino a 50 dipendenti



VOCI CONTRIBUTIVE	Qualifiche				di cui	di cui
	Dirigenti	Operai	Impiegati	Viaggiatori	A carico dipendente	A carico dirigente
IVS	33,00	33,00	33,00	33,00	9,19	9,19
DS	1,31	1,31	1,31	1,31	-	-
DS Art. 25 L. 845/78	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
TFR	0,40	0,20	0,20	0,20	-	-
CUAF	0,68	0,68	0,68	0,68	-	-
CIG	-	1,90	1,90	1,90	-	-
CIGS	-	0,90	0,90	0,90	0,3	-
Mobilità	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
Malattia	-	2,22	-	-	-	-
Maternità	0,46	0,46	0,46	0,24	-	-
Totale Aliquote	36,45	41,27	39,05	38,83	9,49	9,19

Per i dipendenti con aliquota IVS a proprio carico inferiore al 10% è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile annua, un contributo aggiuntivo pari al 1% a carico del lavoratore.

Per i dipendenti non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 e per quelli optanti per il sistema contributivo, il contributo IVS è dovuto fino al massimale annuo.

L'art. 20 L. 266/97 riconosce alle aziende con meno di 250 dip. sgravi contributivi nell'ipotesi di assunzione, anche con contratto a termine, di personale con qualifica di dirigente privo di occupazione tramite convenzioni stipulate con le Agenzie per l'Impiego e le Confederazioni sindacali dei dirigenti.

Industria con più di 50 dipendenti



VOCI CONTRIBUTIVE	Qualifiche				di cui	di cui
	Dirigenti	Operai	Impiegati	Viaggiatori	A carico dipendente	A carico dirigente
IVS	33,00	33,00	33,00	33,00	9,19	9,19
DS	1,31	1,31	1,31	1,31	-	-
DS Art. 25 L. 845/78	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
TFR	0,40	0,20	0,20	0,20	-	-
CUAF	0,68	0,68	0,68	0,68	-	-
CIG	-	2,20	2,20	2,20	-	-
CIGS	-	0,90	0,90	0,90	0,3	-
Mobilità	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-
Malattia	-	2,22	-	-	-	-
Maternità	0,46	0,46	0,46	0,24	-	-
Totale Aliquote	36,45	41,57	39,35	39,13	9,49	9,19

Per i dipendenti con aliquota IVS a proprio carico inferiore al 10% è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile annua, un contributo aggiuntivo pari al 1% a carico del lavoratore.

Per i dipendenti non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 e per quelli optanti per il sistema contributivo, il contributo IVS è dovuto fino al massimale annuo.

L'art. 20 L. 266/97 riconosce alle aziende con meno di 250 dip. sgravi contributivi nell'ipotesi di assunzione, anche con contratto a termine, di personale con qualifica di dirigente privo di occupazione tramite convenzioni stipulate con le Agenzie per l'Impiego e le Confederazioni sindacali dei dirigenti.



Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi

Il reddito di lavoro dipendente ai fini della determinazione della base imponibile contributiva è costituito da tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo di riferimento, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917/1986) salvo alcuni emolumenti espressamente esclusi dalla base imponibile per disposizioni normative (es. servizio mensa, trasferte, ecc.) o specificatamente esclusi dalla sola base imponibile contributiva (ex art. 12, L. n. 153/69).

Oltre alle somme in denaro (es. stipendi, salari, superminimi, maggiorazione per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, etc.) fanno parte del reddito di lavoro dipendente anche i compensi in natura, vale a dire quella parte della retribuzione non corrisposta in denaro ma in beni e servizi (come ad es. i generi in natura, l'utilizzo dell'auto ad uso promiscuo e/o personale, etc.), i quali in via generale sono soggetti a tassazione e contribuzione, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa fiscale e previdenziale.

Il reddito di lavoro dipendente va determinato utilizzando il criterio di competenza ovvero in base ai redditi da lavoro maturati nel periodo di riferimento (art. 12 L 153/69) diversamente dal regime fiscale che rinvia al criterio di cassa.

Prestazioni

I lavoratori subordinati hanno diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare, le prestazioni di maternità e congedi parentali, l'indennità di malattia, il congedo matrimoniale, i permessi per donatori sangue e midollo osseo, le prestazioni degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, solidarietà, CIG, CIGS).

I contributi versati alle gestioni lavoratori subordinati INPS sono utili per la liquidazione di una pensione che si ottiene con i requisiti e le modalità di calcolo del sistema retributivo o contributivo. In particolare vengono erogate le seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia, anzianità, vecchiaia contributiva, invalidità, ai superstiti.



Regime assicurativo – INAIL

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare all'INAIL i lavoratori subordinati qualora sussista il rischio lavorativo di cui al Testo Unico infortuni e malattie professionali (art. 1 D.P.R. n. 1124/1965). Gli artt. 2 e 210 T.U. sanciscono che l'assicurazione copre tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro totale o parziale, o temporanea assoluta che importi l'astensione al lavoro per più di tre giorni. A norma dell'art. 3, per quanto riguarda le lavorazioni industriali, e dell'art. 211, per quanto riguarda l'agricoltura, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è estesa alle malattie professionali.

A norma del D. Lgs. n. 38/2000 l'assicurazione INAIL garantisce la copertura del "danno biologico" inteso come lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona.

Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini assicurativi

Il reddito di lavoro dipendente va determinato utilizzando i criteri stabiliti dalla normativa previdenziale in specie art. 12 L 153/69, salvo per quanto attiene i dirigenti.



Retribuzione imponibile per i lavoratori dell'area dirigenziale

L'art. 4 del D.Lgs. n. 38/2000 stabilisce che per il personale dirigente, a prescindere dalla effettiva retribuzione corrisposta, si deve fare riferimento al massimale previsto per la liquidazione delle rendite derivanti da infortuni e/o malattie professionali riproporzionato a dodicesimi in caso di prestazione lavorativa inferiore all'anno.

Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time

Retribuzione convenzionale anno 2010	Euro
Giornaliera	88,83
Mensile	2.220,73

Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time

Retribuzione convenzionale anno 2010	Euro
Oraria	11,10



Determinazione e versamento dei premi

L'onere del premio INAIL e l'obbligo del versamento del premio è a carico del datore di lavoro. Il premio è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore. Entro il 16 febbraio di ciascun anno, salvo pagamento frazionato in quattro rate, il datore di lavoro deve effettuare mediante il modello di pagamento unificato F24:

- la regolarizzazione del premio relativo all'anno precedente, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte in quell'anno;
- il pagamento del premio anticipato per l'anno in corso.

Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL, entro il termine del 16 febbraio (ovvero 16 marzo se presentata on-line o su supporto magnetico) l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo.

Prestazioni - INAIL

Con riguardo alle prestazioni INAIL si applicano gli istituti previsti dal Testo Unico sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali DPR 1124/65 e i principi vigenti in tema di riconoscimento della natura professionale dell'infortunio o della malattia.



Dirigenti: Forme di previdenza e di assistenza integrative

I dirigenti, sia appartenenti ad aziende del ramo industria che del settore del commercio, godono di forme di previdenza ed assistenza integrative gestite da fondi speciali. L'obbligo di iscrizione dei dirigenti a tali fondi ha fondamento contrattuale e viene disciplinato dai regolamenti allegati ai singoli c.c.n.l. di categoria che ne hanno previsto l'istituzione.

In particolare i dirigenti industriali godono di una forma previdenziale integrativa gestita con i contributi versati ai fondi PREVINDAI, o PREVINDAPI se trattasi di piccola o media impresa industriale, e di una forma di assistenza sanitaria integrativa finanziata con contributi versati al fondo FASI o FASDAPI.

Con riferimento all'assistenza sanitaria, le contribuzioni ai fondi godono di un trattamento sostanzialmente equiparato a quello dei contributi obbligatori:

- le contribuzioni a carico del lavoratore e dell'azienda sono, nel loro complesso ed entro limiti predeterminati, fiscalmente esenti (art. 51, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986);
- le contribuzioni dell'azienda sono soggette al solo contributo di solidarietà del 10%.

I dirigenti commerciali fruiscono di una forma di previdenza integrativa finanziata con i contributi versati al Fondo Negri e di una forma di assicurazione sanitaria integrativa finanziata con i contributi versati al Fondo Besusso (FASDAC).

E' inoltre prevista una terza forma integrativa polivalente (PREVIR o Fondo "Antonio Pastore") finanziata con contributi versati al Fondo Mario Negri.



Rapporti di parasubordinazione (CoCoPro, MiniCoCoCo, CoCoCo, componente CdA)

Regime previdenziale – INPS Gestione Separata

I collaboratori sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata istituita presso l'INPS alla quale il committente provvede a versare la contribuzione previdenziale. L'obbligo di iscrizione riguarda tutti i collaboratori iscritti o meno ad altre forme di previdenza.

Reddito imponibile

La base imponibile sulla quale deve essere calcolato il contributo è costituita da tutte le somme e dai valori a qualunque titolo percepiti dal collaboratore anche sotto forma di erogazioni liberali.

E' inoltre soggetto a contribuzione il trattamento di fine mandato eventualmente deliberato a favore del collaboratore.

I contributi devono essere calcolati sulla stessa base assunta per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi (art.2, c. 29 L 335/95).

Ai sensi dell'art. 51 TUIR le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).



Misura dei contributi

L'aliquota di contribuzione alla Gestione separata, ripartita nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente, è differenziata a seconda che si tratti di soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria o di soggetti già pensionati o già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.

Le aliquote si applicano al compenso percepito dal collaboratore entro il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

L'accredito dei contributi è determinato in base al minimale di reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, L n. 233/1990 (per l'anno 2010 è pari ad euro 14.334,00).

Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato.

Tipo soggetto:	collaboratori privi di altra copertura previdenziale			
Periodo di imposta	Massimale	Aliquota totale	Carico collaboratore	Carico Committente
01.01.2010	92.147,00	26,72	8,91	17,81

Tipo soggetto:	collaboratori con altra copertura previdenziale o pensionati			
Periodo di imposta	Massimale	Aliquota totale	Carico collaboratore	Carico Committente
01.01.2010	92.147,00	17,00	5,67	11,33



Adempimenti vs Ente di previdenza

Il committente denuncia all'INPS mensilmente e in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'aggiornamento delle posizioni previdenziali/assicurative e per l'erogazione delle prestazioni, e provvede al versamento del contributo complessivamente dovuto tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Prestazioni

I collaboratori hanno diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare, l'indennità di maternità, di paternità, il congedo parentale, e l'indennità per degenza ospedaliera e per malattia. Dal momento che l'erogazione delle prestazioni è collegata ai contributi versati, sono esclusi dai benefici i collaboratori pensionati e quelli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria in quanto esonerati dal versamento dell'aliquota dello 0,72 destinata al finanziamento delle prestazioni non pensionistiche.

I contributi versati alla Gestione Separata INPS sono utili per la liquidazione di una pensione che si ottiene con i requisiti e le modalità di calcolo del sistema contributivo; il rendimento è rapportato alla massa dei contributi versati in tutto il periodo interessato.



Regime assicurativo – INAIL

I Collaboratori che svolgono attività protette devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il committente è tenuto ad assicurare all'INAIL i collaboratori coordinati e continuativi qualora sussista il rischio lavorativo di cui all'art. 1 del Testo Unico D.P.R. n. 1124/1965 e comunque per l'uso non occasionale dell'automezzo personalmente guidato, per l'espletamento delle proprie mansioni.

Determinazione e versamento dei premi - INAIL

Il premio INAIL è ripartito nella misura di un terzo a carico del collaboratore e di due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è a carico del committente. Il premio è calcolato, in base al tasso applicabile all'attività svolta dal collaboratore, sui compensi effettivamente percepiti.

Per la determinazione dei compensi, si deve fare riferimento alle disposizioni dell'art. 51 del TUIR, nel rispetto del minimale e massimale INAIL.

Se il collaboratore ha più rapporti di collaborazione soggetti all'obbligo assicurativo gli importi minimi e massimi potranno tenere conto di tale pluralità ed essere riparametrati, per ciascun committente, in proporzione dell'incidenza del compenso che egli ha erogato sul totale dei compensi percepiti dal collaboratore stesso.

Prestazioni - INAIL

Si applicano gli istituti previsti dal T. U. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali DPR 1124/65 e i principi vigenti in tema di riconoscimento della natura professionale dell'infortunio o della malattia.



Rapporti di lavoro autonomo per attività professionale

Lavoratore autonomo: colui che si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (art. 2222 c.c.).

Professionisti con Albo e Cassa

Avvocati, Consulenti del lavoro, Dottori commercialisti, Geometri, Ingegneri e Architetti, Ragionieri commercialisti, Medici ed odontoiatri, Farmacisti

Tutela previdenziale

Ciascuna cassa di previdenza stabilisce in base alla normativa vigente la misura dei contributi dovuti (generalmente un contributo soggettivo fisso e un contributo integrativo in percentuale al volume d'affari IVA oltre ad un contributo di maternità) e i requisiti per l'accesso alle prestazioni (trattamento di maternità e pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità e inabilità, superstiti).

Regime assicurativo – INAIL

Ai Professionisti non si applica il regime assicurativo previsto dall'INAIL.



Professionisti privi di Cassa

Regime previdenziale – INPS Gestione Separata

I professionisti (anche iscritti ad un albo professionale) per i quali non è previsto l'obbligo di iscrizione ad una determinata cassa di previdenza sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Reddito imponibile

La base imponibile sulla quale deve essere calcolato il contributo è costituita dai redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni ovvero dall' “ .. *esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo - diverse da quelle delle imprese commerciali - compreso l'esercizio in forma associata*” (art. 53 DPR 917/86 TUIR). I contributi devono essere calcolati sulla stessa base assunta per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi.



Misura dei contributi

L'aliquota di contribuzione alla Gestione separata è analoga a quella prevista per i rapporti di parasubordinazione, l'onere viene posto totalmente in capo al professionista. Le aliquote si applicano al compenso percepito dal professionista entro il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Il versamento del contributo avviene con il sistema degli acconti e del saldo negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF ed è a completo carico del professionista, salvo tuttavia il diritto di addebitare al committente, in via definitiva, una somma pari al 4 per cento dei corrispettivi lordi (art. 1, comma 212, L. n. 662/199).

Prestazioni

I professionisti hanno diritto alla pensione, a percepire l'assegno per il nucleo familiare, l'indennità di maternità, e l'indennità per degenza ospedaliera e per malattia. Dal momento che l'erogazione delle prestazioni è collegata ai contributi versati, sono esclusi dai benefici i professionisti pensionati e quelli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria in quanto esonerati dal versamento dell'aliquota dello 0,72 destinata al finanziamento delle prestazioni non pensionistiche.

Regime assicurativo – INAIL

Ai Professionisti non si applica il regime assicurativo previsto dall'INAIL.



Rapporti di lavoro autonomo occasionale

Lavoro autonomo occasionale: lavoro autonomo non esercitato abitualmente, fiscalmente classificato tra i "redditi diversi" di cui all'art. 67, comma 1, lettera I), del TUIR. Colui che si obbliga a compiere un'opera od un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. L'attività deve essere del tutto occasionale senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Regime previdenziale – INPS Gestione Separata

Per tali soggetti l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati, si configura soltanto qualora gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (periodo 1° gennaio - 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l'importo di euro 5.000; l'obbligo decorrere dal momento del superamento del limite soglia.



Reddito imponibile

I contributi sono dovuti sulla quota di reddito eccedente euro 5.000 e si applicano sul compenso lordo erogato, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla ricevuta di pagamento. Il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti imponibili nella stessa misura e con la stessa percentuale di ripartizione dell'onere tra committente e collaboratore previste per i COCOPRO-COCOCO.

Prestazioni

Il lavoratore autonomo occasionale soggetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ha diritto alla pensione, a percepire l'assegno per il nucleo familiare, l'indennità di maternità, e l'indennità per degenza ospedaliera e per malattia. Sono esclusi dai benefici i lavoratori pensionati e quelli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria in quanto esonerati dal versamento dell'aliquota dello 0,72 destinata al finanziamento delle prestazioni non pensionistiche.

Regime assicurativo – INAIL

Ai lavoratori autonomi occasionali non si applica il regime assicurativo previsto dall'INAIL.



Rapporti di associazione in partecipazione

Associazione in partecipazione: *Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. (art. 2549 c.c.).*

Regime previdenziale – INPS Gestione Separata

L'associato in partecipazione che conferisce prestazioni lavorative è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, L. n. 335/1995.

Alla gestione sono tenuti ad iscriversi i soli associati con apporto di lavoro, mentre rimangono esclusi gli associati in partecipazione di solo capitale e i soggetti già iscritti ad albi professionali.

Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato.

Per le modalità di denuncia dei rapporti di associazione in partecipazione e di pagamento dei contributi deve farsi esclusivo riferimento a quelle vigenti per i collaboratori iscritti alla Gestione separata.

Il versamento deve essere effettuato dall'associante con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso al proprio associato



Reddito imponibile e aliquote

I contributi sono dovuti nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati sulla quota di reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Il versamento dei contributi è effettuato sugli importi corrisposti all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi (art. 43, c. 6, D.L. n. 269/2003).

Prestazioni

L'associato in partecipazione soggetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ha diritto alla pensione, a percepire l'assegno per il nucleo familiare, l'indennità di maternità, e l'indennità per degenza ospedaliera e per malattia. Sono esclusi dai benefici i lavoratori pensionati e quelli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria in quanto esonerati dal versamento dell'aliquota dello 0,72 destinata al finanziamento delle prestazioni non pensionistiche.

Regime assicurativo – INAIL

L'associato in partecipazione che svolga attività lavorativa manuale o di sovrintendenza è soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (sentenza n. 332/1992 Corte Costituzionale). L'assicurazione infortuni opera solo quando l'apporto dell'associato consiste in una prestazione di lavoro. Il soggetto tenuto al versamento dei premi INAIL è l'associante sulla base di una retribuzione convenzionale.